

Il decreto ingiuntivo esecutivo e le priorità del riconoscimento dei debiti fuori bilancio negli Enti Locali

Michele Iacono

Segretario Generale presso EE.LL.

Sommario: 1. Decreto ingiuntivo esecutivo: qualificazione e gestione fra i debiti fuori bilancio; contenuto necessario della deliberazione di riconoscimento - 2. Obbligo del preventivo riconoscimento del debito fuori bilancio ai fini del pagamento e quotazione delle responsabilità

1. Decreto ingiuntivo esecutivo: qualificazione e gestione fra i debiti fuori bilancio; contenuto necessario della deliberazione di riconoscimento

L'argomento dei debiti fuori bilancio, almeno nel corso degli ultimi dieci anni, è stato oggetto di svariate e innumerevoli analisi, in dottrina e giurisprudenza.

Da un certo tempo, la fisiologica e non sradicabile porzione di errori/errori gestionali e l'autonoma e distinta carenza di liquidità che ha caratterizzato e caratterizza le casse degli Enti Locali (con condizioni tra l'altro periodicamente aggravate a vario titolo), hanno amplificato la frequenza del fenomeno debitorio fondato su decreto ingiuntivo¹: e ciò sull'assunto, spesso fondato, che un ordine del giudice emesso *inaudita altera parte* e spesso non opposto per carenza di motivi validi, ancorché assoggettato ai tempi di un'esecuzione forzata, sarebbe comunque più tempestivo in relazione a quelli di attesa necessari per ottenere il pagamento del bene fornito o della prestazione resa, nonché più soddisfacente in relazione alle spese sostenute e agli interessi maturati per il ritardo.

Dalla parte degli Enti, si è riaffacciato, invece, un tema non nuovo in assoluto, in parte sostanziale, in parte procedurale, oggi alimentato dal più assiduo confluire contestuale di due fattispecie d'istituto, apparentemente slegate, sintetizzabili nelle seguenti questioni, e cioè:

1) se sia corretto o meno, l'inquadramento, e relativa gestione, del “**decreto ingiuntivo esecutivo**” nell'ambito delle tipologie dei debiti fuori bilancio secondo l'art. 194 del Decreto Legislativo 267/2000 e - in caso affermativo - secondo quale fattispecie;

¹ Cfr. artt. 633 e ss. del codice di procedura civile.

2) se sia corretto o meno, procedere all'immediato pagamento del dovuto, ancor **prima del formale riconoscimento** del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale/Provinciale, quando esso origini da un provvedimento giudiziario esecutivo.

Sul primo argomento non par dubbio potersi affermare, concordemente a prevalente orientamento della Corte dei Conti, che il **decreto ingiuntivo esecutivo vada catalogato fra i debiti di cui alla lettera a)** del citato art. 194, in quanto *“l'espressione “sentenze esecutive”, di cui alla citata lett. a), va intesa, in via di estensione, nel senso di “provvedimenti giudiziari esecutivi da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'Ente locale”*², e in effetti il titolo in parola:

- certamente origina da un provvedimento esecutivo del giudice, reso tale per disposto espresso del giudice oppure, *ex lege*, per decorso del tempo in mancanza di formale opposizione;

- certamente va eseguito, proprio per detti requisiti.

Un problema reale di lettura e di operatività reca, invece, la **sottesa natura** del debito *de quo*, più specificatamente quando il *“decreto ingiuntivo”* si forma su prestazioni che, se non fossero assistite dall'esecutività di un provvedimento giudiziario, andrebbero trattate all'interno della **fattispecie della lettera e)** dell'evocato art. 194, la quale - per norma espressa - richiede profondità d'indagine in ordine *“agli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”*³.

Il dubbio postosi non riguarda l'*os ad loquendum* del Consiglio Comunale/Provinciale, o il poter ivi affermare e osservare sull'atto e sul fatto, bensì gli eventuali limiti del possibile sindacare sulla proposta di riconoscimento per eventualmente confluire in un secco **“approvo”** o **“non approvo”**: detta scelta è invisa alla giurisprudenza contabile⁴, che si

² Cfr. Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per la Campania n. 384/2011; cfr. anche Corte dei Conti - sezione dell'Emilia-Romagna, parere n. 242/2013; Corte dei Conti - sezione della Toscana, deliberazione n. 132/2010/VSG; Corte dei Conti - sezione del Lazio, deliberazione n. 11/c/2006; Corte dei Conti - sezioni riunite per la Regione Siciliana, deliberazione 9/2005. Per un commento sui citati pronunciamenti, cfr. M. ROSSI, *I decreti ingiuntivi riconoscibili come debiti fuori Bilancio*, in Guida agli Enti Locali, quotidiano online per le Autonomie del 03.10.2013.

³ Cfr. art. 194, comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo 267/2000, a mente del quale *“Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: [...] e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”*.

⁴ Cfr. Corte dei Conti - Toscana, n. 132/2010/VSG, cit.: *“Nelle ipotesi di cui alla lettera e) l'accertamento della sussistenza di entrambi i presupposti dell'utilità e dell'arricchimento, (Sezione Veneto delibere 159/2009/PAR, 156/2009/PRSP e 107/2009/PRSP), è obbligatorio e non può essere automaticamente ed implicitamente ricondotto alla semplice adozione della deliberazione di riconoscimento, in quanto vi può essere una parte del*

attende precisa e puntuale disamina quando trattasi di fattispecie pacificamente inquadrabile all'interno della richiamata lettera "e" dell'art. 194, mentre invece va parimenti osservato che la mancanza di detta analiticità è tollerata quando trattasi di fattispecie pacificamente inquadrabile all'interno della richiamata lettera "a" dell'art. 194, cioè *sentenze esecutive*, perché in detto caso è il giudice "*che accerta l'obbligazione a carico dell'Ente*"⁵.

La perplessità in parola, pertanto, si fonda sul come doversi comportare quando un debito abbia le caratteristiche sostanziali e presupposte della **lettera "e"**, del tipo, ad esempio, di prestazione e/o fornitura acquistate "*in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191*" (*fattispecie richiedente puntuali pronunciamenti d'Aula, ndr*), ma che, per effetto del "decreto ingiuntivo esecutivo" sia confluito e abbia preso la forma di un debito gestibile tra quelli di cui alla **lettera "a"**, ancorché normativamente "impura" (*fattispecie ove prevale la natura ricognitoria del passaggio consiliare, ndr*): e il dubbio si forma perché, sebbene ci si riferisca a provvedimento che va eseguito come le *sentenze esecutive* giacché assistito da un ordine giudiziario, comunque attiene a fattispecie su cui il giudice non ha conosciuto nel merito, come avviene per le sentenze, ma solo per formalità⁶.

Orbene, non par dubbio che i debiti derivanti da "*sentenza esecutiva*" o da "*decreto ingiuntivo esecutivo*", già titoli definitivi o ancora rispettivamente appellata/appellabi-

*debito non riconoscibile ai sensi dell'art. 191 comma 4 del D. Lgs. n. 267/00. In questo contesto, la delibera consiliare ha dunque il compito di: - riscontrare e dimostrare che il debito rientra in una delle fattispecie tipizzate dall'art. 194 del TUEL; - accertare e documentare puntualmente se ed in che misura sussistano i presupposti dell'utilità e dell'arricchimento; - accertare, conseguentemente, se vi sia una parte del debito non sorretta da entrambi questi presupposti, e dunque non riconoscibile (per la quale, ai sensi dell'art. 191 comma 4 del TUEL, il rapporto obbligatorio intercorre tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la prestazione in favore dell'ente)". Vedasi anche Corte dei Conti - sezione dell'Emilia-Romagna, parere n. 11/2006 che qualifica la disamina di debito ex art. 194, lettera e), del D. Lgv. 267/2000, un adempimento dovuto ex se, non liberamente discrezionale, perché posto dall'Ordinamento a tutela di un preciso interesse pubblico, non consistente nel legittimare spese in difformità della legge, ma nel sanare l'irregolarità gestionale "*sia pure in certe condizioni*". Sul punto vedasi anche E. GARGANO, *I debiti fuori bilancio alla luce della normativa vigente e relativo riconoscimento*, dicembre 2011, secondo cui "*La norma è altresì rilevante perché permette di sanare, in modo definitivo, tali debiti, nei limiti della accertata utilità ed arricchimento, acquisiti dall'ente, mentre rimane a carico di coloro che hanno ordinato, o reso possibile la fornitura di beni e l'acquisizione di servizi, la parte residua. Per tale ultima quota del debito, infatti, il rapporto obbligatorio intercorre tra il privato fornitore e coloro i quali hanno disatteso le norme, che regolano l'effettuazione delle spese dell'ente locale, così come disciplinato all'art. 191 del testo unico*".*

⁵ S. BIANCA, *Pagamento di somme derivanti da sentenze esecutive negli Enti Locali. Involuzione di un sistema*, Diritto&Diritti, dicembre 2001.

⁶ A titolo esemplificativo e semplificato, si sintetizza che nella *procedura per decreto ingiuntivo*, la base della pretesa è costituita da titoli attestanti il credito, esibiti al giudice dal creditore con dichiarazione di pagamento non ricevuto; a ciò consegue una verifica formale (cioè *sulle carte prodotte, ndr*) del giudice e l'emissione dell'ordine giudiziario di pagare rivolto al debitore, senza sentire quest'ultimo: il debitore, se lo ritiene, può opporsi entro un certo tempo, superato il quale l'ordine del giudice diventa esecutivo. A differenza di quanto rassegnato sul decreto ingiuntivo, nelle "*sentenze*" c'è un pronunciamento giudiziario vero e proprio: il giudicante è entrato nel merito sostanziale della vicenda, e ha deciso il diritto, nel ruolo e nella funzione propria, dosando regole positive e libero convincimento.

le ovvero opposto/opponibile, costituiscono sempre base di provvedimenti che **vanno eseguiti e su cui il Consiglio Comunale non ha idonea capacità di veto ai fini dell'esecuzione.**

Tuttavia, il dover rispettare l'ordine dell'Autorità giudiziaria non è in contrasto, anzi è assolutamente complementare, con l'affiancato dovere di valutare quanto in disamina, sia che si tratti di debito derivante da *sentenza esecutiva*, sia che si tratti di debito derivante da decreto *ingiuntivo esecutivo*, fermo restando che detta valutazione non può impedire, in ogni caso, il pagamento del relativo debito:

a) nel primo caso (sentenze esecutive), la disamina consiliare concorrerà alla lettura della fattispecie insieme a quella compiuta dal giudice e, proprio perché questa è imm modificabile in Consiglio Comunale/Provinciale, l'atteggiamento dell'Assise può considerarsi coincidere, in senso generico, con il "*prendersene atto*" variamente richiamato dalla giurisprudenza, ancorché sia commentato e arricchito dal dibattito d'Aula ⁷;

b) nel secondo caso (decreto ingiuntivo esecutivo), invece, sebbene il provvedimento vada sempre eseguito, la disamina consiliare, ancora inidonea a modificare il contenuto dell'ordine giudiziario, è particolarmente pregnante e incisiva dovendosi pronunciare, in Aula, sugli aspetti ermeneuticamente coincidenti, in sostanza, con gli *accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza*, con ciò sembrando differenziarsi parzialmente dal primo caso ove, essendo stato il giudice a definire nel merito la struttura della responsabilità, pare affievolito il bisogno dell'analiticità del vaglio consiliare; ma è un "sembrare", appunto, perché invero si sta rispettando il paradigma generale comportamentale indefettibile, estrapolato dalla giurisprudenza contabile per **tutti i casi** contemplati dall'art. 194 del D. Lgv. 267/2000, secondo cui "*la pronuncia del Consiglio*

⁷ In tali termini sostanziali pare corretto doversi intendersi l'inciso "*In altre parole, di fronte a titolo esecutivo, l'organo assembleare dell'ente locale non deve compiere alcuna valutazione, non potendo, in ogni caso, impedire il pagamento del relativo debito*", riportato da Corte dei Conti, sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva, parere 2/2005. Cfr. anche Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per la Lombardia, parere n. 1/2007, secondo cui "*L'esame delle singole figure previste dal Testo unico sugli enti locali pone in rilievo il fatto che quella relativa ai debiti derivanti da "sentenze esecutive" (art. 194, co. 1, lett. a) si distingue nettamente dalle altre per il fatto che l'ente, indipendentemente da qualsivoglia manifestazione di volontà, è tenuto a saldare il debito in forza della natura del provvedimento giurisdizionale che obbliga chiunque e, quindi, anche l'ente pubblico ad osservarlo ed eseguirlo (art. 2909 cod. civ.). In questo caso l'ente territoriale non ha alcun margine discrezionale per decidere se attivare la procedura di riconoscimento o meno del debito perché è comunque tenuto a pagare, posto che in caso contrario il creditore può ricorrere a misure esecutive per recuperare il suo credito, con un pregiudizio ancora maggiore per l'ente territoriale*".

comunale è diretta anche ad accertare le cause che hanno originato l'obbligo, anche al fine di accertare eventuali responsabilità”⁸.

Ne deriva, pertanto e conclusivamente, che: **per l'aspetto giuscontabile** (*finalizzato, da una parte, a garantire gli equilibri di bilancio e, dall'altra, a meglio circoscrivere le eventuali responsabilità*)⁹, sia che si tratti di sentenza esecutiva, sia che si tratti di decreto ingiuntivo esecutivo, sia che si tratti comunque di “*provvedimenti giudiziari esecutivi da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'Ente locale*”¹⁰, il riconoscimento consiliare del relativo debito non può limitare la sua esecuzione integrale; **per l'aspetto amministrativo**, il riconoscimento consiliare, invece, deve congiuntamente definire, per come possibile, le circostanze che hanno “*impedito di attivare la procedura di spesa [...] evidenziare le eventuali responsabilità [...] accertare l'esistenza delle condizioni previste dalla norma (le forniture devono rientrare nell'espletamento di pubbliche funzioni e devono essere motivati da elementi di pubblica utilità e dell'arricchimento per il Comune) [...] esaminare le procedure amministrative per accertare se si siano verificate manchevolezze o anomalie ascrivibili a funzionari dell'Ente, allo scopo di evitare che si ripetano situazioni di irregolarità*”¹¹.

⁸ Corte dei Conti - Lombardia n. 1/2007, cit.: “La funzione della delibera del Consiglio comunale di riconoscimento del debito fuori bilancio prevista dall'art. 194 T.U.E.L. è complessa poiché, innanzitutto, è diretta ad accertare se il debito rientri in una delle tipologie individuate da detta norma e, quindi, a ricondurre l'obbligazione all'interno della contabilità dell'ente, individuando anche le risorse necessarie per farvi fronte. Ma la pronuncia del Consiglio comunale è diretta anche ad accertare le cause che hanno originato l'obbligo, anche al fine di accertare eventuali responsabilità [...] l'esistenza del fondo non fa venire meno l'ulteriore funzione che l'ordinamento attribuisce alla delibera consiliare, vale a dire, come si è visto sopra, l'accertamento di chi sia responsabile della formazione della fattispecie debitoria che si è formata al di fuori della ordinaria contabilità dell'ente. Anzi, questa funzione di accertamento risulta rafforzata, poiché il legislatore ha previsto che le delibere consiliari di riconoscimento di debito siano inviate agli organi di controllo ed alla Procura regionale della Corte dei conti (art. 23, co. 5 della l. 27 dicembre 2002, n. 289) al fine di permettere un controllo sulle stesse e la verifica da parte degli organi che operano il riconoscimento del rispetto dei requisiti di legittimità previsti dal T.U.E.L.”.

⁹ Cfr. Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per la Campania, parere n. 213/2013.

¹⁰ Cfr. Corte dei Conti - Campania n. 384/2011, cit..

¹¹ Cfr. Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per la Regione siciliana, deliberazione 93/2014/PRSP in ordine al rendiconto 2012, indirizzata al Comune di Aragona. Cfr. anche Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per la Lombardia, parere n. 285/2010; Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, pareri n. 32/2011 e n. 11/2006; Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per la Campania, parere n. 4/2005. Vedasi altresì MINISTERO DELL'INTERNO, Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, *Finalità e postulati dei principi contabili degli enti locali, Principio contabile n. 2, punto 98: Il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ascrivibili alla lettera (e) dell'art. 194 del TUEL comporta l'accertamento della sussistenza non solo dell'elemento dell'utilità pubblica, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza, ma anche quello dell'arricchimento senza giusta causa. Ai fini del riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ascrivibili alla lettera e) dell'art. 194 del TUEL la sussistenza dell'utilità conseguita va valutata in relazione alla realizzazione dei vantaggi economici corrispondenti agli interessi istituzionali dell'ente. Sono, comunque, da qualificarsi utili e vantaggiose le spese specificatamente previste per legge. L'arricchimento corrisponde alla diminuzione patrimoniale sofferta senza giusta causa dal soggetto privato e terzo che va indennizzato nei limiti dell'arricchimento ottenuto dall'ente. Sull'argomento, E. GARGANO, I debiti fuori bilancio alla luce della normativa vigente e relativo riconoscimento, cit.. Sulle conseguenze di un'inerzia gravemente colpevole nell'attivare le procedure di riconoscimento e pagamento, anche quando necessiti di una preventiva variazione di bilancio, vedasi Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, sentenza n. 1 del 3 gennaio 2011.*

2. Obbligo del preventivo riconoscimento del debito fuori bilancio ai fini del pagamento e quotazione delle responsabilità

Ciò detto, si introduce il **secondo argomento**, vale a dire se sia corretto operare l'immediato pagamento del dovuto, nelle ipotesi **sub lettera a)** dell'art. 194 del D. Lgv. 267/2000, ancor prima del formale riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale/Provinciale.

Su tale assunto, invero e nel tempo, si sono create diverse oscillazioni di pensiero anche giurisprudenziale, tra chi ha sostenuto che trattasi di un *ordine* che non può non eseguirsi e, pertanto, l'immediato pagamento ancor prima del riconoscimento consiliare è consentito, nonché idoneo a fermare aggravamenti di sorta per interessi e altro ¹²; e chi, all'opposto, ha sostenuto che la formulazione normativa non consente prescindere dal preventivo riconoscimento consiliare, ancorché trattasi di *ordine* che deve eseguirsi ¹³.

Sul punto indagato (*debiti di cui alla lettera "a" dell'art. 194 del D. Lgv. 267/2000, si ricorda*), qui tralasciando i pronunciamenti sulla tematica generale del "quando" possono riconoscersi i debiti, si segnalano due riferimenti notevoli, per consistenza e pronunciamento:

a) la risoluzione della Corte dei Conti - sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva (*parere 2/2005, citato in note, ndr*) orientante con chiarezza verso un pagar subito, anche prima del riconoscimento del debito da parte dell'Organo consiliare;

b) il pronunciamento della Corte dei Conti, sezioni per la Regione siciliana in sede di controllo (*Ordinanza n. 69/2014/Contr e suoi allegati*) ¹⁴, che radicalmente ribalta le logiche dell'orientamento precedente.

E tale ultimo avviso fra i citati, ancorché generati da una nuova maturità legislativa ¹⁵, giurisprudenziale e dottrina più incline a salvaguardare l'aspetto contabile-finanziario

¹² Cfr. Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per la Sardegna, parere n. 12/2006; Corte dei Conti, sezioni riunite Sicilia, n. 2/2005, cit. Vedasi anche commenti di F. CAPALBO, *I debiti fuori bilancio alla luce delle più recenti pronunce delle sezioni di controllo della corte dei conti*, Ancel Campania, 2013 e di A. BRUNO, *I debiti fuori bilancio derivati da sentenze esecutive*, in LexItalia n. 9/2005. Vedasi anche superiore nota 7.

¹³ Cfr. Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per la Campania, parere n. 15/2013; Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per le Marche, parere n. 2/2013; Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per la Puglia, parere n. 9/2012; Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per la Campania, pareri n. 22/2009 e 4/2005; vedasi anche Cassazione Civ. n. 14785/2012. Di pari tenore, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Circolare 15 dicembre 2010, n. 38, recante "*Attuazione del decreto-legge n. 185/2008, art. 9, commi 1-ter e 1-quater e del decreto-legge n. 78/2009, art. 9, comma 1, lettera a), punto 3. Analisi e revisione delle procedure di spesa per evitare la formazione di debiti pregressi e indicazioni per la redazione dei Rapporti sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio*", in GURI 5/2011.

¹⁴ Sul punto cfr. anche Corte dei Conti - Campania, parere n. 15/2013, cit..

¹⁵ Fra le novità legislative che si innestano nel ragionamento esposto, consolidando il prevalente definito orientamento, si annotano quelle intervenute strutturalmente a regolare il flusso - programmazione dei pagamenti (cfr. art. 9, comma 1, lett. a - n. 2 del D.L. n. 78/2009, convertito dalla L. n. 102/2009); quelle che hanno acuito il controllo di gestione, le competenze dei revisori dei conti e la nuova (e fulminea) tempistica a proposito delle spese assistite da urgenza (cfr. art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito dalla L. n. 213/2012); si ricor-

nonché l'incidenza sui bilanci e sui flussi di cassa, oggi si conferma la lettura interpretativa maggiormente condivisibile, e ricca di un proprio "verso" totalmente compatibile e coerente con l'Ordinamento:

1. sia perché rispetta perfettamente l'art. 194 del D. Lgv. 267/2000, in quanto il necessario preventivo riconoscimento assolve alle finalità giuscontabili del provvedimento sopra enunciate, vale a dire verificare il mantenimento dell'equilibrio finanziario e circoscrivere le eventuali responsabilità;

2. sia perché non confligge necessariamente con la tempistica, né espone ad aggravamenti, dal momento che, al tempo giusto, così come si è usi predisporre subito l'atto di impegno e liquidazione per l'immediato pagamento del dovuto e parimenti pagare, non si vede perché non si debba invece predisporre subito la proposta di riconoscimento del debito;

3. sia perché resta vigente, nell'Ordinamento, la disposizione di cui all'art. 14, comma 1, del DL 669/1996 convertito con la L. 30/1997, a mente del quale *"le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto"*.

Chiarito pertanto che il riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D. Lgv. 267/2000 (*tutte le lettere, ndr*), **deve sempre precedere** il relativo pagamento, si comprende quanto ciò sia aggiuntivamente importante, da un punto di vista giuscontabile e amministrativo (e a maggior ragione quando trattasi di casi-limite, come quelli del decreto ingiuntivo esecutivo non opposto), **il contestuale doversi attestare e quotare** "chi", "cosa", "come", "quando", "quanto", "perché", e ogni altro utile, attraverso la lente dell'interesse pubblico dell'Ente e del suo legittimo modo di perseguirlo, a tali conclusioni orientando la rassegnata giurisprudenza ¹⁶.

da anche la prossima introduzione dell'armonizzazione dei sistemi contabili che inciderà, *ex plurimis*, sul sistema dell'impegno contabile e dell'imputazione della spesa nonché, ancora una volta, sulla gestione della spesa (cfr. D. Lgv. n. 118/2011 e D. Lgv. n. 126/2014).

16 Ultima in ordine di tempo, cfr. Corte dei Conti - Sicilia, deliberazione 93/2014/PRSP, cit..